



Città di Bellinzona

Regolamento comunale per la distribuzione di energia elettrica



Indice

I	DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1	Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)	3
Art. 2	Scopo e campo d'applicazione	3
Art. 3	Definizioni	3
Art. 4	Basi giuridiche delle relazioni tra Azienda e Cliente	3
Art. 5	Protezione dei dati	4
II	ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE	4
Art. 6	Rete di distribuzione e allacciamento	4
Art. 7	Protezione delle persone e degli impianti dell'Azienda	6
III	IMPIANTI INTERNI E APPARECCHI DI MISURA	7
Art. 8	Impianti interni e loro controlli	7
Art. 9	Apparecchi di misura, di comando a distanza e di telecomunicazione	7
Art. 10	Misura dell'energia	8
IV	FORNITURA DI ENERGIA	8
Art. 11	Condizioni di fornitura	8
Art. 12	Regolarità della fornitura e dell'utilizzazione della rete	9
Art. 13	Premesse tecniche per la fornitura, l'utilizzazione, il trasporto e la produzione di energia	9
Art. 14	Richieste e disdette di fornitura	10
Art. 15	Accesso al libero mercato	11
Art. 16	Prodotti e tariffari	11
V	FATTURE E PAGAMENTI	12
Art. 17	Tariffe di utilizzazione	12
Art. 18	Abbonamenti	12
Art. 19	Tasse di allacciamento	12
Art. 20	Costi di allacciamento	12
Art. 21	Determinazione dei costi	12
Art. 22	Fatturazione e pagamenti	13
VI	CONTENZIOSO	13
Art. 23	Esecuzione	13
Art. 24	Sospensione della fornitura di energia e dell'utilizzazione della rete	13
Art. 25	Cauzioni	14
Art. 26	Contravvenzioni	14

Art. 27	Contestazioni e procedure	14
Art. 28	Proroga del foro ed elezione del domicilio	15
VII	DISPOSIZIONI FINALI	15
Art. 29	Abrogazioni	15
Art. 30	Entrata in vigore	15

I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)

¹L'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) è un ente con propria personalità giuridica, autonomo rispetto all'Amministrazione comunale, con sede a Bellinzona. Il Comune di Bellinzona la controlla al 100%.

²AMB, tramite la sua rete, distribuisce elettricità per uso pubblico e privato a Bellinzona e nel resto del comprensorio definito dall'art. 4 LA-LAEI, secondo le capacità dei suoi impianti, alle condizioni del presente regolamento, alle vigenti prescrizioni tariffarie e nel rispetto del diritto superiore.

Art. 2 Scopo e campo d'applicazione

¹Il presente regolamento disciplina la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento degli impianti della rete elettrica di distribuzione, come pure i rapporti tra AMB, Comuni e Clienti. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale.

Art. 3 Definizioni

- DPS: Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti. Tale elemento di protezione può essere costituito dalla valvola (fusibile) oppure da un interruttore automatico magnetotermico
- Impianto interno: L'impianto interno è privato ed appartiene al proprietario dello stabile. Conformemente all'Ordinanza federale sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), l'impianto interno ha inizio dai morsetti d'entrata del DPS d'introduzione
- LAEI: Legge federale sull'approvvigionamento elettrico
- LA-LAEI: Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico
- LEne: Legge federale sull'energia
- LIE: Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole
- MT: Media Tensione, (16kV), livello di rete 5 (LR5)
- OEn: Ordinanza sull'energia
- OAEL: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico
- RCP: Raggruppamento ai fini del consumo proprio

Art. 4 Basi giuridiche delle relazioni tra Azienda e Cliente

¹Il presente regolamento, le prescrizioni d'applicazione e le tariffe in vigore costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda Multiservizi Bellinzona (denominata in seguito Azienda) e i suoi Clienti. Sono riservate soprattutto le disposizioni della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEL), dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT), della legge sugli impianti elettrici (LIE), della legge cantonale di applicazione alla LAEI (LA-LAEI) e delle altre Leggi e Ordinanze vigenti in materia.

²L'allacciamento alla rete di distribuzione, l'utilizzazione della rete come pure il prelievo e la fornitura di energia elettrica implicano l'accettazione del presente regolamento, delle prescrizioni d'attuazione e delle tariffe in vigore.

³Il Cliente ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare ufficiale del presente regolamento e del tariffario. Tali documenti possono pure essere consultati e scaricati gratuitamente dal sito internet www.amb.ch.

⁴In casi particolari, quali la fornitura di energia ad aziende industriali e commerciali e per gli stabilimenti di una certa importanza, la messa a disposizione di energia complementare o di

soccorso, di allacciamenti temporanei (esposizioni, feste, cantieri, ecc.) o l'attuazione di programmi d'incentivazione particolari (ad esempio per sistemi di riscaldamento rispettosi dell'ambiente) l'Azienda può stabilire condizioni speciali nel rispetto delle tariffe in vigore per la categoria più vicina.

Art. 5 Protezione dei dati

¹Nella registrazione ed elaborazione dei dati l'Azienda si attiene alle norme della legislazione federale e cantonale sulla protezione dei dati.

²L'Azienda rileva, memorizza, elabora e gestisce i dati di misura, le informazioni relative all'impianto e al Cliente che sono necessarie in particolare per i rilevamenti, la contabilizzazione, la fatturazione, la gestione delle periodicità di controllo e il conguaglio del rapporto contrattuale.

³Il Cliente autorizza l'Azienda a memorizzare e a valutare i dati raccolti nonché a utilizzarli per lo sviluppo delle prestazioni dell'Azienda e per la predisposizione delle offerte di servizi.

⁴Il Cliente autorizza l'Azienda a coinvolgere anche aziende partners per il trattamento dei dati di misura e a trasmettere a aziende partners i dati di misura e i dati dei Clienti.

⁵I membri di un raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) permettono all'Azienda di trasmettere i dati di consumo proprio al gestore del RCP.

II ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE

Art. 6 Rete di distribuzione e allacciamento

¹Il perimetro della rete di distribuzione coincide di regola con quello delle zone edificabili definite dai piani regolatori comunali. Per la realizzazione di impianti di distribuzione da parte dell'Azienda al di fuori delle zone edificabili, non sono applicabili le disposizioni del presente regolamento. L'Azienda definirà con l'utente interessato la partecipazione ai costi per la realizzazione delle infrastrutture necessarie e della messa a disposizione della potenza richiesta. Il limite della partecipazione dell'utenza è stabilito dagli oneri effettivi risultanti dalla relativa opera (genio civile e tassa per la messa a disposizione della potenza). L'Azienda è dotata di un proprio servizio di picchetto d'emergenza operativo unicamente sulla sua rete di distribuzione. Interventi che esulano da questa competenza sono a carico dell'abbonato.

²L'allacciamento raccorda un impianto di consumo o di produzione alla rete di distribuzione dell'Azienda.

³Il punto di fornitura coincide, di regola, con il limite di proprietà degli impianti dell'Azienda, i limiti della rete sono così definiti:

- rete bassa tensione in cavo sino ai morsetti a monte del DPS d'introduzione
- rete aerea sino agli isolatori a muro o a quelli in palina
- rete media tensione (MT) in cavo sino ai morsetti a valle dell'interruttore MT di partenza. Ognuno dei due contraenti è responsabile per la manutenzione degli impianti di sua proprietà.

⁴Il proprietario del fondo concede all'Azienda il diritto di attraversamento per gli impianti che alimentano il suo allacciamento. Egli si impegna pure ad accordare il diritto di attraversamento per gli impianti destinati ad alimentare terzi. Ciò vale per linee aeree, cavi, camere, armadi di distribuzione e per gli impianti per l'illuminazione pubblica.

⁵Il proprietario del fondo ha l'obbligo di permettere al personale dell'Azienda l'accesso a questi impianti per le necessità di manutenzione e d'esercizio. Egli è inoltre tenuto a mantenere libero il tracciato, impegnandosi a non piantare alberi ad alto fusto nelle immediate vicinanze delle linee aeree. È impregiudicato il diritto al risarcimento per eventuali danni alle proprietà e alle colture.

Il proprietario del fondo autorizza il taglio di alberi e rami che possono dar luogo a perturbazioni sulle linee.

⁶La richiesta di allacciamento o la modifica di allacciamento è inoltrata dall'installatore autorizzato, che rappresenta il proprietario nei confronti dell'Azienda, mediante il modulo "Avviso d'installazione", corredato da una planimetria dettagliata del fondo sul quale sorge lo stabile o l'impianto da allacciare.

⁷L'Azienda decide sul modo di esecuzione, sul tracciato e sulla sezione delle condotte; designa il punto di introduzione come pure la posizione del DPS d'introduzione, degli apparecchi di misura e di comando.

Per l'installazione dei collegamenti, delle valvole principali, degli apparecchi di misura e di comando come pure per la loro manutenzione, l'Azienda terrà conto il più possibile degli interessi del proprietario, dei locatari e degli affittuari.

⁸I collegamenti tra la rete di distribuzione e il punto di fornitura vengono eseguiti dall'Azienda o dai suoi mandatari, previo il pagamento del contributo di allacciamento (tassa e costi di allacciamento).

⁹L'Azienda esegue di regola, un solo allacciamento per lo stesso immobile. Eventuali derivazioni a stabili accessori all'abitazione e appartenenti allo stesso complesso, costituiscono parte integrante dell'impianto interno e pertanto devono essere eseguite a cura del proprietario. Per gruppi di case appartenenti ad un unico complesso può essere concesso un unico allacciamento, in quanto il diritto di mantenere l'allacciamento e gli apparecchi di misura e di comando e di accedere agli stessi sia garantito da una convenzione iscritta a registro fondiario. Stabili di grandi dimensioni possono essere provvisti, in casi particolari, di più allacciamenti.

¹⁰L'Azienda ha il diritto di collegare più stabili mediante un'unica condotta comune, come pure di derivare da qualsiasi allacciamento altri raccordi, indipendentemente dai contributi precedentemente versati.

Si riserva altresì il diritto di costituire e di fare iscrivere a registro fondiario le servitù relative a questi raccordi.

¹¹L'Azienda stabilisce la misura della partecipazione alle spese di raccordo alla rete di distribuzione in base alle vigenti condizioni di allacciamento. Gli scavi, la protezione dei cavi e le opere civili necessarie per l'allacciamento devono essere eseguiti dal proprietario a propria spesa e secondo le indicazioni dell'Azienda.

¹²Qualora l'allacciamento attraversasse fondi altrui spetta al richiedente ottenere i necessari permessi di transito e d'occupazione dell'area pubblica o privata. Una copia della convenzione sottoscritta dalle parti interessate dovrà essere inoltrata all'Azienda. A dipendenza del caso potrà essere richiesta una iscrizione a registro fondiario.

¹³Di regola l'Azienda esegue l'allacciamento quando tutte le condizioni stabilite sono state osservate entro:

- un mese dal pagamento del preventivo per un allacciamento derivato dalla rete bassa tensione
- quattro mesi dal pagamento del preventivo per un allacciamento derivato direttamente da una cabina di trasformazione
- nove mesi dal pagamento del preventivo e dall'adempimento degli obblighi del proprietario del fondo per la messa a disposizione di un locale idoneo per la cabina di trasformazione o di uno spazio per l'esecuzione della stessa da parte dell'Azienda
- un termine stabilito fra le parti (ma al minimo una settimana) per gli allacciamenti provvisori o temporanei.

In caso di forza maggiore (come pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, eventi naturali, pandemia, ecc.), il proprietario non ha il diritto ad indennizzo alcuno per ritardo nella fornitura di energia elettrica.

¹⁴In caso di potenziamento di un allacciamento esistente valgono per analogia le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.

¹⁵Se il Cliente, rispettivamente il proprietario, con trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo, provoca lo spostamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a suo carico. Nel caso lo spostamento concernesse sia l'allacciamento del proprietario, sia un elettrodotto alimentante altri Clienti, la spesa verrà equamente ripartita tra il proprietario e l'Azienda.

Nel caso l'Azienda sostituisse la rete aerea con una rete sotterranea, essa si assume le spese per la parte elettromeccanica dell'allacciamento sino al DPS (valvola d'introduzione); le spese per le opere civili sul sedime privato così come ogni altra spesa (eliminazione isolatori a muro o palina, esecuzione colonna di collegamento tra la valvola d'introduzione e il quadro principale) sono a carico del proprietario.

L'ubicazione della valvola d'introduzione è stabilita dall'Azienda.

¹⁶Se l'alimentazione di un immobile richiede l'installazione di una cabina di trasformazione, il proprietario deve mettere a disposizione il locale necessario. L'ubicazione di questo locale, che deve rispondere ai requisiti tecnici richiesti dall'Azienda, viene fissata d'intesa fra l'Azienda e il proprietario.

L'occupazione dello spazio, il diritto di passo, di posa e manutenzione dei collegamenti, verranno iscritti a registro fondiario. L'Azienda ha il diritto di usare la cabina di trasformazione anche per l'alimentazione di terzi. L'Azienda verserà al proprietario un'equa indennità per l'acquisizione del diritto e per la realizzazione del locale adibito a cabina di trasformazione.

¹⁷Di principio la fornitura di energia elettrica viene concessa in bassa tensione (BT) al livello di rete 7. L'Azienda può decidere di concedere la fornitura in media tensione (MT) al livello di rete 5, nel rispetto della Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), la relativa Ordinanza (OAEI) e i disposti del "Distribution Code (DC)" emanato dall'Associazione aziende elettriche svizzere (AES). I criteri di accesso al livello di rete 5 verranno concretamente definiti dal Municipio con specifica Ordinanza.

Art. 7 Protezione delle persone e degli impianti dell'Azienda

¹Se il Cliente o il proprietario deve eseguire, in prossimità di un allacciamento aereo, lavori (rinnovo di facciate, ecc.) che comportano il pericolo di contatto con i conduttori nudi, l'Azienda provvede all'isolazione dei conduttori o alla messa fuori esercizio della linea, addebitando le relative spese al proprietario dello stabile.

²Se il Cliente o il proprietario intende eseguire o far eseguire da terzi, in prossimità di impianti elettrici, lavori di qualsiasi genere, (taglio di alberi, lavori di costruzione con mezzi meccanici, scavi, esplosioni, ecc.) che potrebbero danneggiare gli impianti stessi o metterne in pericolo l'esercizio, egli deve avvertire tempestivamente l'Azienda che ordinerà le misure di sicurezza adeguate e fisserà la partecipazione alle spese.

³Il Cliente o il proprietario che intende eseguire o far eseguire da terzi lavori di scavo di qualsiasi genere su area pubblica o privata deve preventivamente informarsi presso l'Azienda sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte in cavo. Prima del riempimento dello scavo, il Cliente o il proprietario deve nuovamente mettersi in comunicazione con l'Azienda affinché i cavi messi allo scoperto possano essere controllati e protetti meccanicamente.

III IMPIANTI INTERNI E APPARECCHI DI MISURA

Art. 8 Impianti interni e loro controlli

¹L'esecuzione, le riparazioni e gli ampliamenti delle installazioni interne sono interamente a carico del proprietario, che dovrà farli eseguire da installatori in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall' Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, previa notifica allo stesso.

²Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti conformemente alla Legge federale sugli impianti elettrici (OIBT), alle norme di Electrosuisse (NIBT) e alle prescrizioni delle Aziende Elettriche (PAE).

³L'installatore elettricista deve presentare le domande concernenti l'esecuzione, la modifica o l'ampliamento di impianti interni, o la posa di apparecchi di misura e comando.

⁴I proprietari di un'installazione sono tenuti a presentare all'Azienda i certificati di sicurezza (RaSi) che attestano l'idoneità dell'impianto. Per certe categorie d'impianto è imposta una seconda verifica da parte di un ente di controllo indipendente.

⁵Prima della messa in esercizio dell'impianto, l'installatore esegue il controllo e trasmette all'Azienda il relativo protocollo affinché la stessa possa procedere alla posa del contatore.

⁶I proprietari di impianti interni sono tenuti a mantenerli costantemente in buono stato e a far riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti dell'impianto. Periodicamente l'Azienda esorta i proprietari di impianti a bassa tensione a fornire la prova (tramite il documento denominato Rapporto di sicurezza) che i loro impianti soddisfano le norme e i requisiti tecnici e di sicurezza come prescritto dall'Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT).

Il rapporto di sicurezza (RaSi) va rilasciato da un organo di controllo indipendente che non ha partecipato alla progettazione o all'installazione degli impianti in questione.

I proprietari degli stabili sono tenuti a far eliminare i difetti constatati entro i termini prescritti e a proprie spese. Il controllo degli impianti interni e le revisioni periodiche prescritte dall'OIBT non riducono le responsabilità dell'installatore e del proprietario dell'impianto.

⁷Gli incaricati dell'Azienda devono poter accedere in ogni momento agli impianti interni degli stabili per il controllo delle installazioni, degli apparecchi e il rilievo dei contatori.

⁸Per garantire la stabilità della rete l'Azienda ha il diritto di interrompere temporaneamente, mediante comando a distanza, il funzionamento di determinati impianti elettrici quali impianti di produzione elettrica, serbatoi per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamenti a resistenza.

Art. 9 Apparecchi di misura, di comando a distanza e di telecomunicazione

¹Gli apparecchi di misura, di comando a distanza e di telecomunicazione vengono forniti dall'Azienda e restano di sua proprietà; le spese di manutenzione sono a suo carico. Il proprietario dell'immobile, rispettivamente il Cliente, deve far eseguire a proprie spese e secondo le istruzioni dell'Azienda tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura, di comando e telecomunicazione; deve pure mettere a disposizione dell'Azienda lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi. Inoltre deve far eseguire a sue spese le nicchie e i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli apparecchi di misura e comando. Le spese di montaggio dei contatori e degli apparecchi di comando sono a carico dell'Azienda. Le spese per il montaggio e quelle per la sostituzione dei trasformatori di misura sono a carico del Cliente.

²I clienti finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete e i produttori con una potenza allacciata di oltre 30 kVA devono mettere a disposizione dell'Azienda, a loro spese, un collegamento di telecomunicazione idoneo alla trasmissione dei dati.

³Guasti agli apparecchi di misura e di telecomunicazione cagionati dal Cliente o da terze persone, come pure provocati da incendi, acqua o danni della natura, verranno riparati unicamente dall'Azienda a spese del Cliente. Soltanto gli incaricati dell'Azienda sono autorizzati a piombare, togliere i piombi, levare o spostare i contatori o apparecchi di comando; gli stessi sono gli unici autorizzati ad attivare o a interrompere l'utilizzazione della rete, la fornitura con la posa o lo smontaggio degli impianti di misura.

Chiunque deteriori o tolga i piombi da contatori o da altri apparecchi senza autorizzazione, è ritenuto responsabile dei guasti che possono derivare e sopporta le spese di sostituzione, di revisione e taratura; l'Azienda si riserva di denunciare il colpevole all'Autorità giudiziaria.

⁴Il Cliente può chiedere che i suoi impianti di misura vengano verificati presso laboratorio di metrologia accreditato. In caso di contestazioni deciderà inappellabilmente l'Ufficio federale di metrologia (METAS). Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e montaggio degli apparecchi, saranno a carico della parte in errore.

⁵I Clienti devono segnalare immediatamente all'Azienda qualsiasi irregolarità di funzionamento negli apparecchi di misura, di comando a distanza e telecomunicazione.

⁶L'Azienda non concede contatori in derivazione (sottocontatori).

Art. 10 Misura dell'energia

¹Per la determinazione del consumo di energia fanno stato le indicazioni dei contatori.

Il rilievo dei contatori, la loro manutenzione nonché quella degli altri apparecchi di misura e di comando vengono eseguite periodicamente dagli incaricati dell'Azienda. In taluni casi il Cliente può essere invitato ad effettuare il rilievo dei contatori e a comunicare i relativi dati all'Azienda.

²A eventuali errori di misura dell'energia elettrica dovuti a connessioni errate, cattivo funzionamento degli apparecchi, ecc. si porrà rimedio nel limite del possibile sulla base di precedenti e successive indicazioni esatte. Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo verrà stabilito in seguito a una nuova taratura. Se la nuova taratura non permette di stabilire il valore della correzione, il consumo effettivo sarà valutato dall'Azienda che terrà conto equamente delle indicazioni dell'abbonato. Questa valutazione sarà basata sul consumo del periodo corrispondente dell'anno precedente, tenuto conto di modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione. Se è possibile stabilire esattamente l'ammontare dell'errore e la sua durata la rettifica si estenderà a tutto il periodo di funzionamento difettoso nel termine legale di prescrizione al massimo di 5 anni. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo di fatturazione contestato.

³Il Cliente non può richiedere alcuna riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell'impianto interno quali ad esempio dispersioni verso terra, cortocircuiti, ecc.

IV FORNITURA DI ENERGIA

Art. 11 Condizioni di fornitura

¹L'Azienda distribuisce energia elettrica conformemente alle convenzioni per la distribuzione di energia stipulate con i comuni della sua rete di distribuzione in tutto il territorio da essa alimentato e nel rispetto delle leggi in vigore (in particolare la LAEL, la relativa ordinanza OAEI e la LA-LAEI). Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide di regola con quello della zona edificabile, secondo le risultanze dei piani regolatori comunali. Di principio, al di fuori della zona edificabile l'Azienda non è tenuta a fornire energia elettrica.

²L'Azienda fornisce energia elettrica al Cliente nei limiti delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e al mantenimento dei propri impianti per quanto detto limite sia conciliabile con il diritto superiore.

³L'Azienda, nel limite delle sue possibilità, promuove l'utilizzazione parsimoniosa dell'energia elettrica.

⁴L'Azienda è autorizzata a chiedere ai Clienti una partecipazione ai costi di costruzione degli impianti sottoforma di tassa di allacciamento (vedi Art 19).

⁵L'allacciamento alla rete, l'utilizzazione della rete e la fornitura di energia hanno inizio soltanto se risultano ossequiate le condizioni stabilite dal presente Regolamento. Sono riservati disposti vincolanti di diritto superiore.

Art. 12 Regolarità della fornitura e dell'utilizzazione della rete

¹La fornitura di energia e l'utilizzazione della rete avviene generalmente senza interruzioni nei limiti delle tolleranze usuali per la tensione e la frequenza conformemente alla norma EN 50160 "Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica" o a eventuali ulteriori normative vigenti, riservate particolari disposizioni tariffarie e le eccezioni elencate al cpv. 2.

²L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere totalmente la fornitura di energia elettrica o l'utilizzazione della rete nei casi seguenti:

- forza maggiore come pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, eventi naturali, pandemie, ecc.
- eventi straordinari quali: incendi, esplosioni, inondazioni, gelo, siccità, scariche atmosferiche, vento, neve, perturbazioni, sovraccarico della rete, ecc.
- interruzioni dovute all'esercizio quali riparazioni, manutenzioni, ampliamento della rete e interruzione di erogazione da parte del fornitore
- penuria di energia, nell'intento di assicurare l'approvvigionamento generale del Paese. L'Azienda terrà conto in simili casi, nella misura del possibile, dei bisogni dei Clienti. Interruzioni o restrizioni prolungate prevedibili verranno di norma annunciate ai Clienti.

³Il Cliente è tenuto a prendere tutte le disposizioni atte a evitare danni diretti e indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione parziale o totale o dal reinserimento improvviso della corrente come pure da oscillazioni anomale della tensione o della frequenza.

⁴Il Cliente con possibilità di produzione propria o di prelievo di energia da terzi deve provvedere affinché, in caso di interruzione di corrente nella rete dell'Azienda, i suoi impianti vengano automaticamente separati e non possano venir ricollegati prima del reinserimento della tensione nella rete dell'Azienda.

⁵Il Cliente non ha diritto ad alcuna indennità per danni diretti o indiretti a persone o cose causati da variazioni di tensione e frequenza come pure da interruzioni e limitazioni della fornitura di energia. L'Azienda non concede risarcimento alcuno né scarica il Cliente dai suoi obblighi.

⁶Interruzioni della fornitura di energia per oltre tre giorni consecutivi o limitazioni di erogazione superiori a tre settimane danno diritto a una riduzione proporzionale degli importi forfetari. Per contro gli importi fissi rimangono in ogni caso invariati.

Art. 13 Premesse tecniche per la fornitura, l'utilizzazione, il trasporto e la produzione di energia

¹L'Azienda prescrive il genere di corrente, la tensione, la frequenza e il valore minimo del fattore di potenza, come pure le misure di sicurezza da adottare nei confronti della propria rete, degli impianti interni e degli apparecchi ad essi allacciati. Sono ammessi apparecchi di ogni genere, purché adatti alla capacità degli impianti di distribuzione ed a condizione che il loro uso non provochi oscillazioni o abbassamenti anomali della tensione di rete o l'assorbimento delle tensioni del comando a distanza.

²Il Cliente, l'installatore o il fornitore dell'apparecchio devono preventivamente informarsi presso l'Azienda in merito alla possibilità e alle condizioni di allacciamento e sulle caratteristiche della tensione. L'Azienda può rifiutare l'alimentazione di apparecchi non rispondenti alle summenzionate condizioni.

³L'allacciamento di impianti per il riscaldamento elettrico e la climatizzazione è soggetto ad autorizzazione. Il Cliente deve presentare una domanda corredata da un calcolo del fabbisogno di energia termica e da indicazioni concernenti gli apparecchi previsti. Il rilascio di singole autorizzazioni per il riscaldamento elettrico non obbliga l'Azienda a concederne altre né a permettere l'estensione o il potenziamento degli impianti di riscaldamento esistenti. L'Azienda si riserva di rifiutare l'allacciamento di impianti per il riscaldamento elettrico per motivi di ordine tecnico o economico. L'Azienda può porre particolari condizioni per quanto riguarda il tipo di riscaldamento e la relativa regolazione, come pure per speciali applicazioni termiche.

⁴Il Cliente può utilizzare l'energia solo per gli scopi previsti dalle tariffe. Qualsiasi inserimento di apparecchi in circuiti destinati ad altri scopi sarà considerato infrazione alle disposizioni tariffarie e trattato in conformità all'articolo 27. Salvo esplicita autorizzazione dell'Azienda, il Cliente non ha diritto di cedere energia a terzi. Per gli appartamenti i cui inquilini cambiano frequentemente, l'Azienda può designare quale Cliente il proprietario o l'amministratore dell'immobile.

⁵L'Azienda rifiuta l'allacciamento di installazioni o apparecchi elettrici quando:

- non sono conformi alle prescrizioni e alle norme electrosuisse (NIBT) o alle proprie prescrizioni (Prescrizioni delle Aziende elettriche di distribuzione PAE)
- disturbano gli impianti elettrici dei Clienti vicini oppure perturbano gli impianti comando a distanza e di telecomunicazione dell'Azienda
- gli impianti sono stati eseguiti da ditte o persone che non sono in possesso di una concessione ad installare a norma dell'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).

⁶L'Azienda si riserva di imporre condizioni speciali di allacciamento e di tariffa o di rifiutare la fornitura per gli apparecchi che:

- causano armoniche o effetti di risonanza
- influiscono negativamente sulla tensione o sull'esercizio a causa di cambiamenti repentini di carico
- assorbono energia reattiva in quantità eccessiva. I provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti citati sono a carico del Cliente. Queste disposizioni si applicano parimenti a qualsiasi ulteriore modifica di un impianto precedentemente ammesso. I limiti di perturbazione tollerabili vengono determinati dall'Azienda.

⁷Se il fattore di potenza non raggiunge il valore prescritto dall'Azienda, il Cliente è tenuto a prendere i provvedimenti che si impongono. In caso contrario l'Azienda ha il diritto di fissare condizioni particolari.

Art. 14 Richieste e disdette di fornitura

¹L'attivazione o la disdetta di un contratto di fornitura per i consumatori fissi finali nel servizio universale, come in caso di dislocazione, vendita o demolizione di immobili ecc. devono essere chieste in forma scritta o presentandosi agli sportelli dell'Azienda con un documento valido di identità, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. Nel caso di disdetta il Cliente è tenuto al pagamento dell'energia prelevata fino al rilievo finale del contatore.

²Qualsiasi cambiamento dei dati anagrafici del Cliente (cambio di recapito, nome, ecc.) va annunciato in forma scritta o presentandosi agli sportelli dell'Azienda con un documento valido di identità in tempo utile e comunque entro al massimo 10 giorni dal cambiamento.

³Sia il Cliente che parte, sia quello che arriva, devono annunciarsi all'Azienda. Cambiamenti di proprietà devono essere annunciati per iscritto dal venditore specificando la data del trapasso.

⁴Il proprietario è responsabile nei confronti dell'Azienda del consumo di energia e di qualsiasi altro canone tariffale concernente eventuali locali non affittati o impianti non utilizzati, come pure di eventuali perdite patite dall'Azienda per mancata o intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.

⁵Di regola la temporanea inattività di impianti o apparecchi di uso stagionale o comunque saltuario, non può giustificare la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dei canoni tariffari.

⁶Per il ripristino dell'esercizio di un impianto precedentemente messo fuori servizio è richiesto il preventivo accordo con l'Azienda.

Art. 15 Accesso al libero mercato

¹I consumatori finali con diritto di accesso alla rete secondo l'Art. 11 OAEl e senza contratto di fornitura scritto negoziato individualmente hanno la possibilità, comunicandolo all'Azienda entro il 31 ottobre, di esercitare il loro diritto a partire dal 1. gennaio dell'anno successivo. Per i consumatori finali con un contratto di fornitura scritto e negoziato individualmente, e che desiderano cambiare fornitore di energia vale il termine di disdetta contrattuale.

²Entro 10 giorni lavorativi dalla fine dell'anno civile i consumatori finali che cambiano fornitore di energia devono comunicarlo all'Azienda, in caso contrario vale quanto espresso al cpv. 3.

³I consumatori liberi finali che hanno esercitato il diritto di accesso alla rete, senza più un valido contratto di fornitura d'energia elettrica con un fornitore e che consumano energia elettrica dalla rete di distribuzione dell'Azienda sono considerati alimentati con energia di soccorso. Nasce quindi automaticamente un contratto di fornitura (alimentazione con energia sostitutiva) con il gestore di rete (Azienda). Il Cliente deve sostenere tutti i costi nell'ambito dell'alimentazione in caso d'emergenza, come definito nell'Ordinanza relativa alle tariffe per la fornitura di energia elettrica.

Art. 16 Prodotti e tariffari

¹L'Azienda stabilisce i prodotti e il tariffario applicabile per la fornitura d'energia elettrica per ogni gruppo di Clienti, conformemente e in considerazione delle normative legislative. L'Azienda procede alla pubblicazione delle tariffe nella versione attuale tramite Ordinanza sul suo sito internet www.amb.ch.

²Per l'assoggettamento di un Cliente a un prodotto, è determinante il consumo degli anni precedenti. Per i nuovi Clienti, l'assoggettamento avviene sulla base di una stima da parte dell'Azienda.

³Sull'assoggettamento del Cliente a un prodotto e su eventuali modifiche, è facoltà dell'Azienda di decidere in base alla legislazione in vigore. L'Azienda può modificare l'assoggettamento del prodotto per ogni inizio o per ogni periodo di lettura successivo. Se un Cliente volesse che l'assoggettamento del suo prodotto venisse verificato, deve chiederlo per iscritto all'Azienda indicando il suo consumo.

⁴Non vi è nessun diritto alla remunerazione della differenza, che risulta in caso d'assoggettamento a un nuovo prodotto.

⁵I cambiamenti del tariffario vengono motivati in base alle normative legislative in campo energetico. Questi vengono pubblicati sul sito internet dell'Azienda www.amb.ch.

⁶Modifiche del tariffario e cambiamenti dell'assoggettamento del prodotto non comportano uno scioglimento del rapporto giuridico.

V FATTURE E PAGAMENTI

Art. 17 Tariffe di utilizzazione

¹L'utilizzazione della rete e la fornitura di energia elettrica sono soggetti al pagamento di una tariffa di utilizzo della rete, di un prezzo per il consumo dell'energia, e dei contributi legali, tasse e tributi agli enti pubblici nel rispetto della LAEL, dell'OAEI e della LA-LAEI. Le tariffe vengono concretamente definite dal Municipio tramite ordinanza.

Art. 18 Abbonamenti

¹Gli abbonamenti e le regole di applicazione sono definiti nell'Ordinanza relativa alle tariffe per la fornitura di energia elettrica.

Art. 19 Tasse di allacciamento

¹L'allacciamento alla rete elettrica di distribuzione e l'utilizzazione delle sue installazioni sono soggetti al pagamento di una tassa unica, intesa quale quota di partecipazione alla costruzione degli impianti generali.

²L'importo delle tasse di allacciamento è deciso dal Municipio, tramite ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti nella seguente tabella:

IVA escl.	Minimo CHF/kVA	Massimo CHF/kVA
DPS bassa tensione	100	200
Media tensione con cabina propria	90	140

³Debitore della tassa di allacciamento è il proprietario del fondo, rispettivamente colui che era autorizzato ad edificare lo stabile allacciato.

⁴Il proprietario che è stato allacciato alla rete di distribuzione, non ha in nessun caso diritto di richiedere la restituzione parziale o totale del contributo di allacciamento versato, se riduce il valore della potenza richiesta, vi rinuncia per trasloco degli impianti, o procede alla demolizione dello stabile.

Art. 20 Costi di allacciamento

¹I costi per la posa del cavo di allacciamento tra la rete di distribuzione e il punto di fornitura sono a carico del proprietario del fondo.

²Le opere civili (scavi, protezione dei cavi, rappezzi stradali, camerette di derivazione, ecc.) necessarie per l'allacciamento devono essere eseguite dal proprietario, a proprie spese e secondo le indicazioni dell'Azienda; compete pure al proprietario conseguire le autorizzazioni di polizia, per il disboscamento e per l'occupazione di area pubblica o privata.

Art. 21 Determinazione dei costi

¹In funzione del valore richiesto in Ampère del DPS (o in MT della potenza installata in kVA), vengono corrisposte una serie di costi fissi o variabili a seconda del tipo di allacciamento e dalla distanza del punto di fornitura dalla rete di distribuzione dell'Azienda. Nella sequenza sono:

- Tassa di allacciamento
- Costo degli accessori con valvola d'introduzione
- Supplementi per il riscaldamento elettrico
- Costo del cavo posato (variabile)
- Partecipazione costo sottostrutture esistenti, se utilizzate per l'allacciamento (variabile)

²Per il riscaldamento elettrico dei locali valgono le seguenti norme:

- nessun supplemento per corpi riscaldanti di una potenza complessiva di 3 kW per oggetto (appartamento, ufficio, ecc.)
- nessun supplemento per impianti a termopompa
- nessun supplemento per resistenze d'appoggio a impianti ad energia solare
- nel caso l'installazione di un impianto per il riscaldamento elettrico (a resistenza) comportasse un aumento del valore dell'allacciamento, l'aumento verrà computato come indicato nel tariffario.

³Di regola tutti gli allacciamenti sono eseguiti con cavi sotterranei posati in apposite sottostrutture. Gli scavi, la protezione dei cavi e le opere civili necessarie per l'allacciamento devono essere eseguiti dal proprietario a propria spesa e secondo le indicazioni dell'Azienda. In caso di potenziamento di un allacciamento esistente valgono per analogia le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti. Esecuzioni di allacciamenti particolari o con linee aeree, saranno oggetti di una calcolazione basata sui costi effettivi.

⁴Il materiale utilizzato viene fatturato al prezzo di costo per l'Azienda, maggiorato del 25 % al massimo per coprire i costi generali e di organizzazione.

⁵La manodopera viene fatturata in base alla direttiva per prestazioni AMB emanata dal Consiglio direttivo.

Art. 22 Fatturazione e pagamenti

¹Le tasse di utilizzazione vengono fatturate a intervalli regolari, fissati dall'Ordinanza sulle tariffe per la distribuzione di energia elettrica.

²L'Azienda, tra un rilievo di contatore e l'altro, può emettere fatture in acconto calcolate sulla base del consumo stimato.

³L'Azienda si riserva di applicare interessi di mora per ritardi nei pagamenti e/o pagamenti rateali.

⁴La notifica della tassa, di allacciamento o di utilizzazione, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 Legge esecuzione e fallimenti.

⁵Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

VI CONTENZIOSO

Art. 23 Esecuzione

¹L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento, un sollecito scritto intimandogli un nuovo termine di 10 giorni, scaduto il quale l'Azienda, dopo un'ultima diffida scritta, dà avvio alla procedura d'incasso per via esecutiva ed eventualmente procede alla posa di un contatore a prepagamento.

Art. 24 Sospensione della fornitura di energia e dell'utilizzazione della rete

¹L'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura di energia o l'utilizzazione della rete, con preavviso scritto, quando l'abbonato o chi per esso:

- utilizza impianti o apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti o che mettono in pericolo persone o cose
- sottrae e consuma illecitamente energia elettrica contravvenendo alle leggi, ai regolamenti o al tariffario
- rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell'Azienda l'accesso alle installazioni elettriche
- trasgredisce ostinatamente qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti dell'Azienda; in tal caso l'Azienda si riserva l'eventuale posa di un contatore a

prepagamento. Per le economie domestiche, dove tecnicamente possibile, l'Azienda procede in quest'ultimo senso

- viola in modo grave le prescrizioni tecniche del presente Regolamento.

²Gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di mettere fuori servizio e di piombare senza avvertimento alcuno qualsiasi apparecchio difettoso e tale da presentare rischi di incendio e da mettere in pericolo persone o cose.

³Qualora un Cliente o chi per esso contravviene intenzionalmente alle disposizioni tariffarie o inganna in qualsiasi altra forma l'Azienda, è tenuto a rimborsare l'importo sottratto compreso interessi e spese.

⁴In caso di sospensione della fornitura di energia o dell'utilizzazione della rete il Cliente dovrà egualmente far fronte a tutti i suoi impegni verso l'Azienda senza diritto ad alcun risarcimento per eventuali inconvenienti subiti.

Art. 25 Cauzioni

¹Allo scopo di evitare difficoltà d'incasso, l'Azienda richiede al Cliente un deposito a titolo di cauzione qualora:

- si tratti di ditte dedite al commercio e/o all'industria, di società in nome collettivo, in accomandita, di società anonime o di società a garanzia limitata, società cooperative, associazioni, fondazioni
- il Cliente eserciti un'attività commerciale indipendente (studio medico, artigiano, ...)
- il Cliente sia cittadino straniero e non domiciliato in Svizzera (permesso tipo B/G/L/M)
- il Cliente sia notoriamente insolvente o sussistano dubbi sulla sua solvibilità
- il Cliente sia in mora nei pagamenti delle fatture dell'Azienda.

²Di regola l'importo della cauzione corrisponde al costo del presumibile consumo annuale dell'abbonato.

³La cauzione può essere prestata tramite deposito in contanti o con garanzia bancaria con vincolo solidale. In casi particolari l'Azienda può proporre la posa di un contatore a prepagamento.

⁴Se la garanzia non viene presentata entro il termine stabilito, l'Azienda può, senza ulteriore avviso, rifiutare l'erogazione dell'energia elettrica o l'utilizzazione della rete. Per le economie domestiche, dove tecnicamente possibile, l'Azienda procede con la posa di un contatore a prepagamento.

⁵Per cauzioni prestate tramite deposito in contanti superiori a CHF 1'000.- (IVA escl.) l'Azienda corrisponderà un interesse pari a quello praticato dalle banche per i depositi sui conti di risparmio.

Art. 26 Contravvenzioni

¹Le infrazioni al presente regolamento e alle disposizioni emanate in sua applicazione sono punite con la multa fino a CHF 10'000.— (IVA escl.).

²Restano riservate le disposizioni penali.

Art. 27 Contestazioni e procedure

¹Contro le decisioni della Direzione dell'Azienda è data facoltà di reclamo per iscritto al Consiglio direttivo entro 15 giorni dalla notifica.

²Contro le altre decisioni del Consiglio direttivo di carattere amministrativo è data parimenti facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.

³Per contestazioni di ordine tecnico farà stato il giudizio dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte al quale è affidata la sorveglianza della zona di distribuzione.

Art. 28 Proroga del foro ed elezione del domicilio

¹L'Azienda è autorizzata a stipulare con i Clienti una proroga di foro in relazione a tutte le vertenze di natura civile.

VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 Abrogazioni

¹Il presente regolamento sostituisce e annulla il "Regolamento per la fornitura di energia elettrica" del 1. gennaio 2010, nonché ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 30 Entrata in vigore

¹Il presente Regolamento entra in vigore retroattivamente in data 1. gennaio 2022.

Adottato dal Consiglio comunale in data 16 maggio 2022

In pubblicazione all'albo comunale dal 18 maggio 2022 al 18 luglio 2022

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti locali, il 12 settembre 2022